

Delibera n. 119/2023

**Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. Sesta), n. 4354 del 2023. Parziale modifica delle misure approvate con delibera n. 58/2021 per l'applicazione del pedaggio afferente al pacchetto minimo di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale sulla direttrice Verona-Brennero.**

L'Autorità, nella sua riunione del 13 luglio 2023

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*, e, in particolare:

- l'articolo 37, comma 2, ai sensi del quale ogni richiedente ha il diritto di adire l'Autorità se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura in relazione a quanto segue: a) prospetto informativo della rete nella versione provvisoria e in quella definitiva; b) criteri in esso contenuti; c) procedura di assegnazione e relativo esito; d) sistema di imposizione dei canoni; e) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura che è tenuto o può essere tenuto a pagare; f) accordi per l'accesso di cui agli articoli 12 e 13; g) accesso ai servizi e corrispettivi imposti per il loro utilizzo a norma degli articoli 13 e 17; g-bis) gestione del traffico; g-ter) programmazione di rinnovo e manutenzione programmata o non programmata; g-quater) rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti i conflitti di interessi di cui agli articoli 11, 11-bis, 11-ter e 11-quater;
- l'articolo 37, comma 9, ed in particolare il terzo periodo, ai sensi del quale *"[f]atte salve le competenze dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sul mercato dei servizi ferroviari, ove opportuno, l'organismo di regolazione decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento al comma 2, lettere da a) a g-quater)"*;

**VISTA** la delibera dell'Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante *"Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria"*;

**VISTA** la delibera dell'Autorità n. 75/2016 del 1° luglio 2016, recante *"Sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni"*;

- VISTO** il Prospetto informativo della rete 2018 (di seguito: PIR 2018) pubblicato da RFI in data 7 dicembre 2016, ed in particolare il paragrafo 1.6.1 in cui si stabilisce che il relativo periodo di validità assume come riferimento l’orario di servizio *“in vigore dal 10 dicembre 2017 – 8 dicembre 2018”*;
- VISTO** il reclamo presentato in data 24 giugno 2019 (prot. ART 6925/2019) da Rail Traction Company S.p.A. (di seguito: RTC), con il quale l’impresa ferroviaria, tra l’altro, afferma l’esistenza di effetti *“distorsivi e penalizzanti”* della tariffazione diurna e notturna adottata dal gestore dell’infrastruttura per il traffico merci insistente sulla tratta ferroviaria interessante il valico del Brennero;
- VISTA** la nota prot. 15030/2019 del 20 novembre 2019, con cui gli uffici dell’Autorità, pur riconoscendo l’esistenza di effettive criticità sulla citata tratta ferroviaria – con particolare riferimento all’impossibilità da parte di RTC di inoltrare treni nella fascia notturna, a causa della parziale indisponibilità della linea per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – ne hanno escluso la riconducibilità a comportamenti segnatamente discriminatori da parte del gestore dell’infrastruttura;
- VISTA** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), 13 dicembre 2020, n. 835, con la quale il ricorso presentato da RTC avverso l’indicata nota è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte accolto, con conseguente annullamento della nota stessa nei sensi e limiti di cui in motivazione della citata sentenza;
- VISTA** la delibera n. 58/2021 del 6 maggio 2021, con la quale l’Autorità, a conclusione del procedimento avviato con delibera n. 23/2021 del 25 febbraio 2021, ha approvato Misure per l’applicazione del pedaggio afferente al pacchetto minimo di accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale sulla direttrice Verona-Brennero, in ottemperanza alla citata sentenza n. 835/2020 del TAR Piemonte. In particolare:
- il punto 1.3 dell’Allegato A a detta delibera, ove è statuito che le misure in questione si applicano a partire dal 20 novembre 2019, prevedendo quindi a partire da tale data la ricomputazione dei canoni da parte di RFI e i conseguenti conguagli in favore dei titolari di rapporti negoziali destinatari degli effetti della sentenza del TAR Piemonte n. 835/2020;
  - il punto 1.4 del medesimo Allegato A, ove si prevede che RFI definisca una specifica posta figurativa commisurata ai minori introiti derivanti dall’applicazione delle nuove misure regolatorie e riferibili al periodo 2019-2021, da distribuire sulla componente B del canone unitario che verrà applicata ai servizi di trasporto merci sull’intera rete ferroviaria nazionale nel corso del nuovo periodo regolatorio;
- VISTA** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), 8 ottobre 2022, n. 834, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da RTC

avverso l'indicata delibera n. 58/2021, con riferimento al *dies a quo* delle misure correttive adottate dall'ART in ottemperanza alla sentenza 835/2020;

**VISTA**

la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), 2 maggio 2023, n. 4354, con la quale, nell'accogliere l'appello presentato da RTC avverso l'indicata sentenza n. 834/2022 del TAR Piemonte, è stato ordinato all'Autorità di *"adottare, entro 90 giorni dalla comunicazione della medesima sentenza, le misure di regolazione necessarie per consentire di corrispondere alla società appellante i conguagli tariffari per il periodo dall'orario di servizio del 11 dicembre 2017, per il 2018 e sino al 19 novembre 2019"*;

**VISTE**

le note di Mercitalia Rail S.r.l. (prot. ART 24443/2023 del 27 giugno 2023) e TX Logistik Transalpine GmbH (prot. ART 25413/2023 del 30 giugno 2023), con le quali dette Imprese ferroviarie - che hanno, a loro volta, presentato ricorsi, tuttora pendenti avanti al Consiglio di Stato, inerenti alla stessa materia oggetto del contenzioso proposto da RTC - invitano ART, in autotutela, ad adottare, anche nei loro confronti, i provvedimenti da assumersi in ottemperanza alla citata sentenza 4354/2023 del medesimo Consiglio di Stato;

**CONSIDERATO**

che, alla luce di quanto contenuto al paragrafo 1.6.1 del PIR 2018 di RFI, la data di avvio dell'orario di servizio in questione risulta essere il 10 dicembre 2017;

**RITENUTO**

conseguentemente necessario provvedere alla parziale modifica:

- del punto 1.3 dell'Allegato A alla delibera n. 58/2021, retrocedendo dal 20 novembre 2019 al 10 dicembre 2017 la data di decorrenza delle misure correttive delle evocate distorsioni, nonché dei relativi conguagli a carico di RFI in favore dei titolari di rapporti negoziali destinatari degli effetti della sentenza n. 835/2020 del TAR Piemonte;
- del punto 1.4 del medesimo allegato A, modificando da 2019-2021 a 2017-2021 il periodo di riferimento per la definizione della posta figurativa ivi prevista e funzionale ad assicurare l'equilibrio dei conti del gestore dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 112/2015;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), 2 maggio 2023, n. 4354, con riferimento all'allegato A della delibera n. 58/2021:
  - a) al punto 1.3, la formulazione "è applicata a decorrere dal 20 novembre 2019" è sostituita dalla seguente: "è applicata a decorrere dal 10 dicembre 2017";
  - b) al punto 1.4, la formulazione "riferibili alle annualità 2019-2021" è sostituita dalla seguente: "riferibili alle annualità 2017-2021";

2. si prescrive a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di provvedere agli adempimenti previsti dalla delibera n. 58/2021, così come modificata dal punto 1 della presente delibera, trasmettendo all'Autorità la relativa rendicontazione entro il 31 dicembre 2023;
3. la presente delibera è comunicata a mezzo PEC a Rail Traction Company S.p.A. e a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché a Mercitalia Rail S.r.l. e TX Logistik Transalpine GmbH.

Torino, 13 luglio 2023

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)